

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0480/2007

28.11.2007

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifiuta)
(COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Ioannis Gklavakis

(Rifusione - articolo 80 bis del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	19
ALLEGATO	23
PROCEDURA	25

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifiuta)

(COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0031),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0093/2007),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 80 bis del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere favorevole della commissione giuridica (A6-0480/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) È opportuno stabilire norme

(6) È opportuno stabilire norme

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente ***in più di uno Stato membro***.

comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente.

Motivazione

L'elenco di cui alla direttiva dovrà comprendere tutti i generi e le specie per i quali vi è interesse commerciale. La suddivisione dell'elenco solo per generi e specie per i quali vi è un mercato consistente in più di uno Stato membro limita l'efficacia della direttiva.

Emendamento 2 Considerando 11

(11) Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo ***soltanto se*** sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

(11) Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo ***solo in quanto soggetti su cui saranno innestate le varietà desiderate e sempre che siano*** state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. ***In tal caso è opportuno citare qual è l'obiettivo della modificazione genetica.***

Motivazione

L'evoluzione della scienza non andrà bloccata soprattutto per quanto riguarda la ricerca di soggetti resistenti a organismi patogeni che richiedono un uso limitato di prodotti

fitofarmaceutici. Occorrerà tuttavia limitarsi rigorosamente al materiale destinato ad essere oggetto di innesto di varietà e non utilizzato per la produzione di frutti in modo da scongiurare la disseminazione incontrollata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

La commercializzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato delle piante da frutto dovrà avvenire solo in quanto sia sufficientemente giustificato lo scopo della modificazione genetica.

Emendamento 3
Considerando 14

(14) Spetta innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva. È opportuno definire il ruolo dei fornitori e le condizioni cui questi devono fare riferimento. I fornitori dovrebbero essere ufficialmente registrati, nell'ottica di istituire un processo trasparente ed economicamente valido di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto.

(14) Spetta innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva. È opportuno definire il ruolo dei fornitori e le condizioni cui questi devono fare riferimento. I fornitori dovrebbero essere ufficialmente **iscritti in un registro**, nell'ottica di istituire un processo trasparente ed economicamente valido di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto.

Motivazione

L'iscrizione dei fornitori in un registro che sarà a disposizione delle parti interessate assicura l'attendibilità e la trasparenza del sistema.

Emendamento 4
Considerando 15

(15) I fornitori che vendono piante da frutto o materiali di moltiplicazione soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione e vendita di piante da frutto o materiali di moltiplicazione dovrebbero essere esentati dall'obbligo di registrazione.

soppresso

Motivazione

Il costo di iscrizione nel registro dei fornitori non costituisce un sostanziale aggravio. Viceversa è più difficile controllare se il materiale di moltiplicazione commercializzato finisce

in mani professionali o meno. Parallelamente si assicura la trasparenza del sistema.

Emendamento 5
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) È opportuno che i fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione o piante da frutta abbiano una specializzazione nel settore.

Motivazione

I fornitori che dispongono di materiale di moltiplicazione o di piante da frutto dovrebbero avere una specializzazione nel settore.

Emendamento 6
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Inoltre e dato che il produttore otterrà un cofinanziamento comunitario per l'impianto di un frutteto, il materiale di moltiplicazione che utilizzerà dovrà provenire da fornitori ufficialmente registrati.

Motivazione

Qualora per l'impianto di un frutteto venga richiesto un cofinanziamento, è necessario utilizzare materiale di moltiplicazione di qualità e salubre a garanzia della spesa comunitaria.

Emendamento 7
Considerando 17

(17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali.

(17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali. ***A tal fine le varietà immesse in commercio dovranno figurare in un apposito elenco.***

Motivazione

L'iscrizione delle varietà in elenchi è un modo per renderne note le varietà esistenti e costituisce un punto di riferimento per la loro commercializzazione.

Emendamento 8
Considerando 22

(22) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste, ***insuccesso delle colture*** o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche.

(22) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche.

Motivazione

Il riferimento alle difficoltà di approvvigionamento di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto per via di "insuccessi delle colture" non ha una base scientifica.

Emendamento 9
Considerando 23

(23) Conformemente al principio di proporzionalità, occorre fare in modo che gli Stati membri possano esentare dalle condizioni di etichettatura e dai controlli e dalle ispezioni ufficiali i piccoli produttori la cui produzione e vendita di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto è destinata interamente all'utilizzo finale da parte di persone presenti sul mercato locale e che non si occupano professionalmente di produrre piante ("circolazione locale").

soppresso

Motivazione

Il costo dell'etichettatura non costituisce un aggravio sostanziale. Viceversa è più difficile

controllare se il materiale di moltiplicazione commercializzato finisce in mani professionali o meno. Parallelamente si assicura la trasparenza del sistema. L'esenzione dai controlli crea sospetti di irregolarità e incoraggia i produttori a non adeguarsi alle condizioni imposte dalla direttiva.

Emendamento 10

Considerando 25

(25) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

(25) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie. ***Le aziende importatrici di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto da paesi terzi sono iscritte in registri.***

Motivazione

Per analogia con quanto avviene con i fornitori comunitari occorrerebbe iscrivere in appositi registri anche i produttori di materiale di riproduzione e di piante da frutto di paesi terzi da cui avvengono le importazioni nell'Unione europea, in modo da rendere possibile la tracciabilità e il controllo del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto destinati all'esportazione.

Emendamento 11

Articolo 2, punto 4

4) "clone": una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di piante da frutto scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

4) "clone": una discendenza vegetativa di una varietà ***di specie vegetale di pianta da frutto***, conforme a un ceppo di piante da frutto scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

Motivazione

La definizione del "clone" va opportunamente integrata in modo da essere resa scientificamente esatta per analogia con lo stesso termine accettato nella direttiva sul materiale di moltiplicazione della vite.

Emendamento 12
Articolo 2, punto 8, lettera e)

e) **ritenuti conformi**, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

e) **sottoposti a controlli a campione effettuati** all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

Emendamento 13
Articolo 2, punto 11, lettera a)

a) un'autorità istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto

a) un'autorità istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile **dell'effettuazione delle ispezioni e dei controlli** per le prestazioni concernenti la qualità, **la certificazione e la salubrità** dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto

Motivazione

L' "organismo ufficiale competente" deve essere incaricato di effettuare controlli e ispezioni per quanto concerne la qualità e la salubrità.

Emendamento 14
Articolo 3, punto 1, lettera a)

a) **i materiali di moltiplicazione** sono stati ufficialmente certificati come “materiali iniziali”, “materiali di base” o “materiali certificati” o **se all'atto di un'ispezione ufficiale sono risultati essere materiali CAE**;

a) sono ufficialmente certificati come “materiali iniziali”, “materiali di base” o “materiali certificati” o **se soddisfano i requisiti per i materiali CAE**;

Motivazione

L'esame ufficiale previsto per la categoria di materiali CAE (che soddisfano i requisiti minimi) conduce all'obbligo, da parte delle autorità competenti, di procedere o far procedere ad un esame a campione di tutto il materiale prodotto. In pratica, ciò non è realizzabile soprattutto per l'analisi di autenticità e di purezza delle varietà e un tale esame graverebbe considerevolmente sul costo di produzione.

Spetta essenzialmente al produttore vigilare affinché i risultati corrispondano alle esigenze (considerando 14). Un'esigenza in più in materia di materiali CAE implica la necessità di un

inventario e di una classificazione ufficiali dell'intera produzione (compreso il materiale di moltiplicazione).

La suddivisione tra categorie di materiali di moltiplicazione e piante da frutto non è corretta e contrasta con l'articolo 9 della direttiva sull'etichettatura, dove non è previsto un analogo distinguo.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o se all'atto di un'ispezione ufficiale sono risultate essere materiali CAE. ***soppresso***

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 ***e soltanto a condizione che verrà utilizzata come soggetto su cui verrà innestata la varietà desiderata.***

Motivazione

L'evoluzione della scienza non andrà bloccata soprattutto per quanto riguarda la ricerca di soggetti resistenti a organismi patogeni che richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaceutici. Occorrerà tuttavia limitarsi rigorosamente al materiale destinato ad essere oggetto di innesto di varietà e non utilizzato per la produzione di frutti in modo da scongiurare la disseminazione incontrollata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nel caso di una varietà geneticamente modificata nel senso di cui

all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, verrà effettuata una valutazione specifica dei rischi soprattutto per quanto riguarda la salute dell'uomo e l'ambiente, mentre si imporrà un'opportuna etichettatura affinché l'acquirente sia informato che si rifornisce di un materiale geneticamente modificato e sia descritto l'obiettivo della modificazione genetica.

Motivazione

La commercializzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e di piante da frutto dovrà avvenire solo previa specifica valutazione e una volta adottate tutte le necessarie misure atte a scongiurare i rischi per la salute umana e l'ambiente. Attraverso un'opportuna etichettatura l'acquirente sarà informato che si rifornisce di materiale geneticamente modificato, come pure in merito allo scopo per cui è avvenuta la modificazione genetica.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'immissione sul mercato ad opera di fornitori di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto ufficialmente registrati e comprovata attraverso opportuni dati descrittivi è condizione indispensabile per l'inclusione del produttore in programmi di impianto di frutteti cofinanziati.

Motivazione

Qualora venga richiesto un cofinanziamento comunitario per l'impianto di un frutteto, occorrerà utilizzare materiale di moltiplicazione di qualità e salubre a garanzia della spesa comunitaria.

Emendamento 19

Articolo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis) i requisiti aggiuntivi o più rigorosi per il materiale da moltiplicazione e le piante da frutto che gli Stati membri possono stabilire per la propria

produzione.

Motivazione

Tale norma consentirà agli Stati membri di imporre requisiti più rigorosi per la propria produzione onde fronteggiare i gravi problemi di infezioni virali incontrati per determinate specie di piante da frutto nel loro territorio.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1

1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva.

1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva ***ed essere in possesso di apposita autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione, rilasciata secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.***

Motivazione

La commercializzazione di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto dovrà essere effettuata solo da fornitori che sono in possesso di una speciale autorizzazione rilasciata dagli Stati membri ai fornitori registrati ufficialmente. In tal modo si assicura l'attendibilità dei fornitori.

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione e piante da frutto devono essere in possesso di una specializzazione nel settore ed essere laureati in agraria ovvero imprese che occupano personale in possesso delle specializzazioni richieste.

Motivazione

I fornitori di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto dovranno avere una specializzazione in materia che assicuri la sussistenza delle conoscenze necessarie per l'esercizio di tale attività.

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati provvedono a controllare che i fornitori adottino ogni necessario provvedimento volto a garantire l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto.

Motivazione

La garanzia della commercializzazione di materiale di moltiplicazione e di piante da frutta di elevata qualità deve ottenersi grazie all'ispezione e al controllo delle autorità ufficiali dello Stato membro.

Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non si applica ai fornitori che vendono i propri prodotti soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione, riproduzione e vendita dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto. **soppresso**

Motivazione

L'etichettatura non costituisce un sostanziale aggravio. Viceversa senza etichettatura è più difficile controllare se il materiale di moltiplicazione commercializzato finisce in mani professionali o meno. Parallelamente si assicura la trasparenza del sistema.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 3, comma 1

3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno **12 mesi**.

3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno **5 anni**.

Motivazione

Gli eventuali problemi derivanti da materiale di moltiplicazione e da piante da frutto cominciano a manifestarsi dopo il secondo anno. Di conseguenza se l'obbligo di tenere traccia delle proprie vendite è solo per un anno, i controlli ufficiali non potranno ritrovare un archivio da controllare.

Emendamento 25 Articolo 7, paragrafo 2

2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati.

2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati, ***chiarendo altresì lo scopo della modificazione genetica.***

Motivazione

L'evoluzione della scienza non andrà bloccata soprattutto per quanto riguarda la ricerca di soggetti resistenti a organismi patogeni che richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaceutici. L'etichettatura dovrà tuttavia rendere edotto l'acquirente fornendogli ogni informazione sullo scopo della modificazione genetica.

Emendamento 26 Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le aziende esportatrici di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto dei paesi terzi sono iscritte in registri in modo da garantire che la tracciabilità venga assicurata in tutte le fasi.

Motivazione

Per analogia con quanto avviene con i fornitori comunitari occorrerebbe iscrivere in appositi registri anche i produttori di materiale di riproduzione e di piante da frutto di paesi terzi da cui avvengono le importazioni nell'Unione europea, in modo da rendere possibile la tracciabilità e il controllo del materiale importato.

Emendamento 27
Articolo 19, Titolo

Comitato

Comitatologia

Motivazione

L'articolo 19 si riferisce alle competenze di esecuzione dei vari comitati della Commissione. In concreto, al di là del Comitato permanente per il materiale di moltiplicazione dei generi e delle specie delle piante da frutto, cui si fa riferimento al paragrafo 1, i paragrafi 2 e 3 si riferiscono alla procedura del comitato di gestione (di cui all'articolo 4 del regolamento 1999/468) e alla procedura del comitato di regolamentazione (di cui all'articolo 5 del regolamento 1999/468) rispettivamente.

Emendamento 28
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Valutazione dell'applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, delle eventuali proposte di modifica.

Motivazione

Una volta trascorsi i cinque anni dall'adozione delle norme di attuazione della nuova direttiva è opportuno che la Commissione presenti una relazione che ne esamini le fasi di attuazione e sia corredata da eventuali proposte di superamento dei problemi riscontrati. Tale disposizione figura anche nella direttiva 92/34/CEE (articolo 25) relativa alla rifusione.

Emendamento 29
Articolo 21

Gli Stati membri possono, in via transitoria e **fino al 1° gennaio XXX**, consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Gli Stati membri possono, in via transitoria e **fino a 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva**, consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente

direttiva.

Motivazione

Un periodo transitorio di dieci anni dall'adozione delle norme di attuazione, analogo a quello adottato per il materiale di moltiplicazione delle piante forestali, consentirà alle parti interessate di adeguarsi alle nuove condizioni della presente direttiva.

Emendamento 30
Articolo 22, comma 2 bis (nuovo)

***Le norme di attuazione della direttiva
92/34/CEE in via di abrogazione
continuano ad essere in vigore fino a
quando non ne saranno adottate di nuove.***

Motivazione

L'entrata in vigore della nuova direttiva il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (articolo 23) non lascia margini per l'adozione di nuove norme di attuazione. Pertanto va prevista la proroga della vigenza delle norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE affinché sussista una base giuridica.

MOTIVAZIONE

Introduzione

A) La coltivazione di piante da frutto è un settore molto dinamico dell'agricoltura comunitaria. Le statistiche della ricerca pomologica effettuata da Eurostat nel 2002 indicano che circa 8,9 milioni di ettari nell'UE-15 sono utilizzati per la coltivazione di piante da frutto. È importante rimarcare, inoltre, la distribuzione di tali zone all'interno dell'UE: l'87,5% delle aree in questione si concentra in quattro Stati membri (41,8% in Spagna, 28,0% in Italia, 9,1% in Grecia e 8,6% in Francia), mentre solo il 12,5% si trova in altri Stati membri. Per i nuovi Stati membri, la coltivazione di frutti rossi di piccole dimensioni è un settore di produzione di eccezionale importanza e copre circa 1,5 milioni di ettari nella sola Polonia. Queste statistiche mostrano l'importanza di tale attività agricola per l'occupazione in talune regioni comunitarie.

B) I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto hanno un'importanza fondamentale per i produttori. Mentre la richiesta di materiali sani e certificati è giustificata per le piante ornamentali, per esempio, che di solito sono annuali, e persino per le piante forestali (categorie di piante per le quali di recente si è reso necessario un aggiornamento del quadro giuridico), la questione di rivedere le modalità di disciplina dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto deve essere affrontata con molta più circospezione. Si tratta naturalmente di piante perenni e qualunque errore nella scelta delle varietà diventa evidente almeno a due anni di distanza dopo aver piantato il frutteto: le conseguenze finanziarie per i produttori sono facili da immaginare.

C) La produzione di materiali di moltiplicazione è un'attività importante in Spagna (con circa 590 milioni di piante), Italia (360 milioni di piante), Paesi Bassi (240 milioni di piante), Francia (140 milioni di piante) e Regno Unito, dove 29.000 ettari sono adibiti alla produzione di materiali di moltiplicazione. La domanda di materiali di moltiplicazione certificati di questi paesi, e quella di piante da frutta, cresce senza sosta e quantità notevoli sono importate da paesi terzi.

Dal 1992, anno dell'adozione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, si dispone di uno strumento per conseguire la massima armonizzazione in questo settore all'interno dell'Unione. Tuttavia, nei 15 anni che sono trascorsi, la situazione è mutata e ora si considera indispensabile riesaminare la direttiva allo scopo di chiarirla e semplificarla, alla luce delle riforme della Politica agricola comune (PAC) del 2003 e 2004. In particolare, è stato fatto un tentativo di migliorare il quadro legislativo che disciplina questa attività commerciale, sulla base degli sviluppi scientifici e del nuovo approccio adottato dalla PAC che da un lato intende promuovere la competitività dell'agricoltura comunitaria e dall'altro mira a proteggere l'ambiente attraverso una riduzione dell'uso dei pesticidi.

Contenuto della proposta

L'iniziativa di rifusione della direttiva 92/34/CEE è stata avviata nel 2004. L'attenzione si è

concentrata sull'esigenza di allineare le definizioni e la terminologia in generale con le direttive, recentemente riviste, relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (direttiva 98/56/CE), alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (direttiva 99/105/CE) e alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (direttiva 2002/11/CE). A ciò ha fatto seguito una consultazione pubblica dei soggetti interessati tramite un questionario; si è inoltre svolto un intenso dibattito sulla possibilità di adottare un regolamento invece di una direttiva e sulla possibilità di mantenere il principio di sussidiarietà.

Nella preparazione della proposta legislativa sono state considerate le quattro opzioni indicate di seguito:

A) abrogazione delle norme in vigore: esisteva il rischio che approcci differenti negli Stati membri potessero creare conflitti sul mercato interno;

B) nessuna azione, mantenimento delle norme in vigore: tale opzione, tuttavia, è stata ritenuta obsoleta per le ragioni indicate in precedenza;

C) regolamentazione alternativa del settore e raggiungimento dell'equilibrio attraverso le forze di mercato. Questa opzione non è considerata realistica, soprattutto in ragione della particolare organizzazione di questo settore, in cui sono attivi molti professionisti, che tuttavia non hanno dimensioni tali da dominare il mercato; e

D) semplificazione delle norme in vigore attraverso la rifusione della direttiva 92/34/CEE.

Quest'ultima opzione è stata scelta in quanto assicura trasparenza ed efficienza nel funzionamento del mercato. Questo obiettivo sarà raggiunto con l'adozione di una procedura armonizzata per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'istituzione di una base giuridica, che fornirà maggiori garanzie circa l'identificazione delle varietà e dei materiali sul mercato. Nel contempo, le direttive attuative conterranno numerose norme di dettaglio, volte ad aumentare l'armonizzazione e la gestione del settore.

Valutazione della proposta

La proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti si rende necessaria per tenere il passo con gli sviluppi che hanno avuto luogo in questo settore.

Tra i punti positivi della proposta si possono menzionare: a) l'introduzione di una nuova definizione di commercializzazione che riguarda tutte le attività imprenditoriali di sfruttamento commerciale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto; b) l'estensione della definizione di "fornitore" al fine di includervi l'importatore; c) la realizzazione della certificazione conformemente ai sistemi di certificazione internazionali e l'identificazione delle varietà basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e sugli orientamenti per la protezione delle nuove varietà vegetali e d) un'analisi delle questioni attinenti alla salute delle piante, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE.

Il relatore desidera inoltre attirare l'attenzione sulle definizioni di "varietà" e "clone" e sul riferimento al termine "valore pomologico" relativamente al rendimento delle piante e alla qualità dei frutti, benché in questo caso sia presente una componente di soggettività. Le

diverse condizioni presenti nei singoli Stati membri renderebbero difficile assicurare l'obiettività nella valutazione del valore pomologico.

La base giuridica della direttiva è data dall'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, che esclude il principio di sussidiarietà. È però conforme al principio di proporzionalità, ossia la proposta non va oltre quanto ritenuto indispensabile al raggiungimento dei suoi obiettivi; l'onere amministrativo per le autorità nazionali e comunitarie è limitato. Infine, la direttiva non ha un impatto sostanziale sul bilancio comunitario.

Osservazioni speciali

A) Il relatore ritiene che la procedura di rifusione dell'attuale direttiva 92/34/CEE (la procedura scelta dalla Commissione in luogo della revisione) limiti significativamente la possibilità di modifiche sostanziali. In particolare, ciò significa che il Parlamento e il Consiglio possono apportare cambiamenti e suggerire miglioramenti solo con riferimento ai punti su cui la stessa Commissione sia intervenuta per correggere l'originale (ombreggiato in grigio nella proposta di direttiva). Tuttavia, in alcuni punti dove lo ha ritenuto necessario, il relatore è andato leggermente oltre, ritenendo che fosse importante prendere in esame altri ambiti della direttiva, al fine di ottenere una normativa integrata sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto. Il relatore auspica che la Commissione preli il proprio consenso poiché questa è, naturalmente, la condizione preliminare per l'adozione ai sensi della procedura di rifusione.

B) Dopo aver esaminato la proposta di rifusione della direttiva presentata dalla Commissione, il relatore conclude che non sia riuscita ad allineare la proposta alle direttive corrispondenti sui materiali di moltiplicazione per altre categorie, per esempio la vite, nonostante il fatto che uno degli obiettivi dichiarati della direttiva di rifusione fosse consentire di "armonizzare questa direttiva con le altre direttive relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione recentemente modificate nel quadro della nuova Politica agricola comune". Se non si compiranno sforzi in questa direzione, esisteranno quattro direttive (relative ai materiali di moltiplicazione per le piante ornamentali, alle piante forestali, alle viti e alle piante da frutto), ciascuna con proprie definizioni, metodi di attuazione e modalità di controllo e di supervisione: ciò non farebbe altro che mantenere la confusione di chi opera in questo settore. È noto che gli stessi fornitori spesso commercializzano materiali di moltiplicazione di categorie diverse e per loro è un compito straordinariamente complesso applicare le regole diverse che riguardano ciascuna categoria. Inoltre, un simile approccio sarebbe del tutto antitetico rispetto all'obiettivo della Commissione di semplificare la normativa comunitaria.

C) La commercializzazione dei materiali CAE (standard comunitari minimi) è opportuna, dato che essi hanno un proprio mercato nell'Unione europea. Tuttavia, deve essere distinta chiaramente dai materiali certificati e deve essere migliorata nella direttiva anche dal punto di vista della qualità e della salute delle piante. I controlli richiesti dovrebbero assumere la forma di controlli a campione e non necessariamente di controlli completi anteriori alla commercializzazione, come è stato proposto, in quanto ciò creerebbe problemi di rifornimento del mercato.

D) In merito alle importazioni, le deroghe costantemente concesse alle importazioni dai paesi

terzi stanno mettendo a rischio questo sistema e, fatto ancora più importante, esiste il pericolo di diffusione di patogeni all'interno dell'UE. Si propone pertanto di prevedere l'iscrizione dei fornitori di paesi terzi in un apposito registro e l'effettuazione di controlli.

E) In merito agli organismi geneticamente modificati, il relatore propone di utilizzarli unicamente come ceppi sui quali innestare le varietà richieste e solo dopo l'effettuazione di studi di valutazione, al fine di limitare i rischi per la salute umana e l'ambiente, chiarendo nel contempo lo scopo della modificazione genetica.

F) Un elemento essenziale è la corretta certificazione dei materiali commercializzati, attraverso disposizioni da inserire nella direttiva. Durante l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto e la riproduzione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono essere tenuti in lotti distinti e opportunamente etichettati, al fine di assicurare la rintracciabilità.

G) Altre questioni affrontate dal relatore sono: la necessità di registrare le varietà commercializzate in elenchi che possano essere utilizzati come riferimento dai soggetti interessati, l'inserimento dei nomi dei fornitori in registri ufficiali e la possibilità di eseguire controlli da parte delle autorità ufficiali dello Stato membro interessato che deve essere l'unico responsabile della supervisione. Un punto importante è l'opportunità concessa di salvaguardare la professione di agronomo e la necessità di assumere personale specializzato nelle imprese che operano in questo settore, al fine di affrontare i problemi legati ai materiali di moltiplicazione in maniera responsabile.

H) Infine, in merito alla comitatologia, non deve essere fatto nulla per sminuire il ruolo del Comitato permanente per i materiali di propagazione e le piante da frutto, poiché il suo contributo finora si è dimostrato molto costruttivo, nell'affrontare gli aspetti specifici che caratterizzano questo settore.

ALLEGATO

COMMISSIONE GIURIDICA
IL PRESIDENTE

Rif.: D(2007)73259

On. Neil PARISH
Presidente della Commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale
ASP 05H359
Bruxelles

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (2007/0014(CNS)) (versione rifiuta)

Signor Presidente,

La commissione giuridica che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto, conformemente all'articolo 80 bis sulla rifusione, introdotto nel regolamento del Parlamento con la decisione del 10 maggio 2007.

Il paragrafo 3 di tale articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento."

Secondo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del Gruppo di lavoro consultivo in cui è stata esaminata la versione rifiuta nella proposta, e conformemente alle raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene

che la proposta in questione non preveda modifiche sostanziali oltre a quelle identificate in quanto tali nella proposta e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti con i cambiamenti, la proposta contiene una semplice codificazione dei testi esistenti senza modificarne la sostanza.

Concludendo, la commissione giuridica raccomanda alla Sua commissione, competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta a norma dell'articolo 80 bis.

Distinti saluti,

Giuseppe GARGANI

PROCEDURA

Titolo	Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione)		
Riferimenti	COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)		
Consultazione del PE	20.3.2007		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 29.3.2007		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 12.7.2007		
Pareri non espressi Decisione	JURI 20.11.2007		
Relatore(i) Nomina	Ioannis Gklavakis 26.2.2007		
Esame in commissione	21.3.2007	17.7.2007	9.10.2007
Approvazione	21.11.2007		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	29 0 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Jean-Claude Martinez, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Zdzisław Zbigniew Podkański		
Deposito	28.11.2007		